Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione III - 24/09/2020, n. 1301. Pres. Majore. Est. Ermini.

IL FATTO

Così nella sentenza di primo grado: <<Il Credito Cooperativo Centro Calabria società cooperativa, premesso che la banca di Credito Cooperativo di Scigliano, società cooperativa a r.l., nel cui rapporto era subentrata, aveva stipulato con Ta. Be., nato a Colosimi (CS), il --omissis--, un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di originari quaranta milioni di lire, che a garanzia del puntuale adempimento del capitale mutuato e dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti al contratto, il mutuatario aveva concesso ipoteca volontaria per la complessiva somma di ottantaquattro milioni di lire, iscritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Cosenza in data 22.3.1999, ai nn. 5776 RG e 957 RP, sul fabbricato composto da piano terra e primo, sito alla frazione Coraci del Comune di Colosimi (CS), riportato in catasto alla partita --omissis--, foglio --omissis--, particella --omissis--, frazione Coraci, piano T-1, categoria A/4, classe 2, vani 7, con rendita catastale di lire 485.800, che all'art. 4 del contratto di mutuo, per dichiarazione della parte es espressa menzione del notaio, si dava atto che il Ta. garantiva che i beni erano di sua proprietà e liberi da ipoteche, vincoli o pesi a favore di terzi, privilegi fiscali e trascrizioni pregiudizievoli, che tale dichiarazione veniva espressamente certificata dal notaio Ni. Mi. con relazione notarile definitiva del 6.4.1999, redatta su incarico della banca, che tuttavia il bene immobile concesso in ipoteca non era nella piena proprietà per intero del Ta., proprietario per la sola quota di 1/10, che il contratto di mutuo veniva dichiarato risoluto per il mancato pagamento delle rate da parte del mutuatario, che la procedura esecutiva immobiliare incardinata nei confronti del Ta. veniva abbandonata per l'impossibilità di recuperare il credito, che sussisteva l'esclusiva responsabilità del notaio per non avere debitamente eseguito le visure ipotecarie al fine di evidenziare correttamente lo status del bene concesso in garanzia, così da consentire all'istituto di credito di non concedere il finanziamento, conveniva Mi. Gi. e Mi. An., in qualità di eredi di Mi. Ni., in giudizio, perché previo

accertamento dell'inadempimento del de cuius, venissero condannati al risarcimento del danno, ciascuno per la quota di propria spettanza pari a ½, nella misura pari complessivamente ad € 62.932,16, oltre interessi>>.

<<Mi. Gi. e Mi. An. eccepivano l'infondatezza della domanda sul rilievo che non risultava dimostrata l'alienità del bene, che quand'anche fosse risultato che il terreno era caduto in comunione ereditaria, non poteva escludersi un acquisto della proprietà separato dal fabbricato da parte del Ta. in via negoziale ovvero per usucapione, che la banca doveva coltivare l'esecuzione immobiliare chiedendo di procedere agli incombenti ex art. 600 e che la pretesa esercitata era esorbitante>>.

Con sentenza depositata il 6.5.2016 il Tribunale di Cosenza, ritenuto pacifico il conferimento dell'incarico professionale in forza del quale il notaio doveva predisporre la relazione definitiva del 6.4.1999 ai fini dell'iscrizione ipotecaria; ritenuto che l'immobile oggetto di garanzia apparteneva al Ta. solo per la quota indivisa di 1/10 anziché per l'intero; considerato che il notaio aveva attestato la proprietà del Ta. in base ai pubblici registri immobiliari (Catasto e Conservatoria), per cui, ai fini della valutazione dell'inadempimento rispetto all'incarico ricevuto dalla banca, non poteva reputarsi rilevante l'eventuale usucapione dell'immobile da parte del mutuatario; ritenuto che, in sede di esecuzione immobiliare, la quota di comproprietà spettante al mutuatario era risultata di modestissimo valore (€ 2.578,58) per cui l'esecuzione forzata si mostrava antieconomica; accertato l'inadempimento del notaio e liquidato il danno conseguente in misura pari all'importo del mutuo ipotecario comprensivo degli interessi convenzionali e delle spese della procedura esecutiva immobiliare, così statuiva: <<- accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto dichiara la responsabilità del notaio Nicola Mi. e condanna i convenuti, nella qualità di eredi, al pagamento, ciascuno per la quota di propria spettanza, pari ad ½, al risarcimento dei danni nella misura di € 52.952,16 oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ed al rimborso delle spese di lite che liquida in 707,37 per esborsi ed € 6.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, Iva e Cap>>.

Con citazione notificata il 23.9.2016 Gi. e An. Mi. proponevano appello per i seguenti motivi:

1) con il primo motivo lamentavano che la sentenza impugnata non aveva compiutamente analizzato le loro difese ed i fatti prospettati.

Evidenziavano in particolare che nella relazione del notaio De Santis del 18.3.2005 si leggeva che l'immobile ipotecato figurava in proprietà di Ta. Be. era libero tra trascrizioni pregiudizievoli, con la precisazione che: <<dalle ricerche effettuate presso l'Agenzia del Territorio, Servizi Ipotecari, a favore di Ta. Be. figura la trascrizione della successione in morte di Ta. Vi. fu Basilio apertasi il 5.12.1959, il cui certificato di successione è stato trascritto il 7.3.1961 al n. 136561 di formalità e con la quale Ta. Be., Ai., It. e Ga., tutti fu Vincenzo, nonché Fa. An. per l'usufrutto legale, hanno ricevuto in eredità il terreno in Colosimi per la quota di 1/5 e casa in Comune di Colosimi Frazione Coraci composta da un vano al piano terra ed un vano al secondo piano e relativa soffitta senza dati catastali>>. Allegavano che nessun atto di accettazione della suddetta eredità era stato rinvenuto nei pubblici registri, così come non si rinvenivano elementi di prova idonei a dimostrare l'identità tra la casa di Vi. Ta. e l'immobile ipotecato. Illustravano che la quantificazione della quota di 1/10 in capo a Be. Ta. era stata arbitrariamente ritenuta dal consulente d'ufficio nominato in sede esecutiva, assumendo che il terreno apparteneva in comunione per metà agli eredi di Vi. Ta. e per l'altra metà agli eredi di Pa. Ta., senza tuttavia che fossero rinvenibili i titoli da cui poter desumere tale assunto. Facevano inoltre rilevare che durante il corso dell'esecuzione immobiliare alcuno dei presunti coeredi aveva proposto opposizione e che, nel contempo, la casa era stata sempre posseduta in via esclusiva dal mutuatario Be. Ta.. Allegavano che il giudice dell'esecuzione immobiliare, con ordinanza del 17.1.2012 aveva disposto che fosse incardinato il giudizio di divisione che la Banca aveva fatto estinguere, omettendo di provvedervi. Allegavano che nella successiva relazione del 9.7.2013 il notaio De S., capovolgendo la precedente relazione del 18.3.2005, affermava che: <<l'immobile sopra descritto figura per la piena proprietà

della quota di 1/10 di Ta. Be.>> ancorché libero da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli;

2) col secondo motivo censuravano la sentenza impugnata per aver ritenuto provata la responsabilità del notaio Mi., sebbene la Banca non avesse assolto all'onere di dimostrare che il bene ipotecato fosse gravato da diritti di comproprietà in capo a terzi per 9/10 dell'intero.

Evidenziavano che sull'immobile risultavano unicamente le formalità iscritte in favore della Banca di Credito Cooperativo e che nei pubblici registri non vi era traccia di diritti di comproprietà, tanto che nella visura storico catastale del 9.10.2013 il bene risultava di proprietà di Be. Ta. per 1000/1000 così come nella visura per soggetto del 2.12.2014.

Contestavano che la comproprietà dell'immobile potesse risultare in modo attendibile dalla certificazione del notaio De Santis del 9.7.2013 (così come erroneamente ritenuto dal primo giudice) posto che detto notaio, nella sua precedente relazione del 18.3.2005, aveva affermato il contrario, ossia che l'immobile era di proprietà del mutuatario. Né, a dire degli appellanti, l'esistenza di diritti di comproprietà poteva trarsi dalla consulenza tecnica del perito estimatore nominato in sede esecutiva, posto che la circostanza che il fabbricato fosse stato edificato su terreno in comproprietà tra gli eredi di Ta. Pa. e di Ta. Vi. era priva di ogni riscontro documentale. Tantomeno la prova della comproprietà dell'immobile poteva trarsi dall'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva disposto che si procedesse al giudizio di divisione, poiché priva di valore accertativo con effetto di giudicato;

3 e 4) con il terzo ed il quarto motivo facevano rilevare che la perdita della garanzia ipotecaria non era dipesa dalla condotta del notaio Mi., ma dalla stessa banca che aveva inopinatamente abbandonato la procedura esecutiva per cui il danno avrebbe potuto essere evitato con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ.. E ciò con particolare riguardo alle spese della procedura esecutiva indebitamente addossate agli eredi del notaio Mi.;

5) con il quinto motivo d'appello contestavano l'accertamento della responsabilità del notaio anche per colpa lieve, non essendo rilevabile alcuna negligenza nell'operato del notaio Mi., attesa l'inesistenza di diritti di comproprietà sull'immobile ipotecato;

6) con il sesto motivo lamentavano che erroneamente il primo giudice aveva fatto discendere dal contenuto della relazione del notaio Mi., la conseguenza che, laddove la Banca avesse conosciuto degli (inesistenti) diritti di terzi sull'immobile non avrebbe concluso il contratto di mutuo, non risultando in alcun modo dimostrato il contenuto dell'incarico professionale conferito al notaio e contestando che esso comprendesse anche una consulenza sull'opportunità della concessione del mutuo;

7) con il settimo motivo d'appello i germani Mi. censuravano la sentenza impugnata per averli condannati al pagamento della somma di E 48.063,63, comprensiva non solo delle rate non pagate, ma anche degli interessi convenzionali, giusta conteggio allegato e non puntualmente confutato.

Eccepivano, quindi, il vizio di ultrapetizione, sotto il profilo che nelle conclusioni attoree risultavano chiesti i soli interessi convenzionali di mora, che erano tutt'altra cosa rispetto a quelli prefigurati dal Tribunale.

Chiedevano il rigetto della domanda, concludendo come in epigrafe, col favore delle spese.

Si costituiva il Credito Cooperativo Centro Calabria per chiedere il rigetto dell'appello, col favore delle spese.

Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.2.2020 erano, quindi, precisate le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione una volta decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. (all'esito della sospensione degli stessi ex art. 83 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo, il secondo ed il quinto motivo di appello si esaminano congiuntamente.

Essi sono infondati.

Può reputarsi incontroversa, non essendo stati proposti specifici motivi di censura sul punto, l'esistenza e la validità del conferimento di incarico professionale al notaio Mi. da parte del Credito Cooperativo di Scigliano ai fini dell'erogazione di un mutuo di lire quarantadue milioni in favore di Ta. Vi., garantito da ipoteca.

Detto incarico si è concretizzato nella stipula del contratto di mutuo del 16.3.1999 con il quale Ta. Vi. contestualmente concedeva alla Banca ipoteca per lire ottantaquattro milioni (di cui lire 42.000.000 per capitale e lire 42.000.000 per interessi e spese) sul: <<fabbricato composto da piano terra e primo, sito alla frazione Coraci del Comune di Colosimi (Cosenza), confinante con strada pubblica, con proprietà eredi Talarico e con proprietà Ta. It. per due lati. In catasto alla partita --omissis--, foglio --omissis--, particella --omissis--, frazione Coraci n. 64, piano T-1, z.c. U, Categoria A/4, classe 2, vani 7, con la rendita catastale di lire 485.800>>. Si legge nel rogito che: <<il sig. Ta. Be. garantisce che i beni in parola sono di sua proprietà e sono liberi da ipoteche, vincoli o pesi in favore di terzi, privilegi anche fiscali, nonché da trascrizioni pregiudizievoli>>.

L'ipoteca era iscritta il 22.3.1999 per la piena proprietà dell'immobile sopra indicato (v. nota di iscrizione in atti).

Il 6.4.1999 era redatta la relazione notarile definitiva con la quale il notaio Ni. Mi.: <<esaminati i documenti, esperite le opportune indagini in relazione alla legge 19.5.1975, n. 151, e consultati i registri del Catasto e della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza, dichiara, in base ai documenti, indagini e registri, assumendone la piena responsabilità, che i beni sopra descritti ed indicati, concessi in ipoteca alla Banca di Credito Cooperativo di Scigliano ... risultano di piena, esclusiva e legittima proprietà della parte che concesso l'ipoteca medesima, quale consta dal contratto stesso e che la formalità di iscrizione eseguita a cautela del mutuo e precisata non è preceduta da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi, nonché da pesi, oneri e vincoli gravanti in tutto o in parte sui beni immobili predetti>>.

Risulta documentalmente provato (e la circostanza non è mai stata contestata dagli appellanti) che il Credito Cooperativo Centro Calabria Soc. Coop. (subentrato nel

rapporto di mutuo instaurato tra il Credito Cooperativo di Scigliano e Ta. Be.), stante il mancato adempimento del mutuatario nel pagamento di alcune rate, ha pignorato l'immobile ipotecato e che, all'esito dell'istruttoria condotta dal giudice dell'esecuzione mediante l'acquisizione della certificazione notarile ex art. 567 cod. proc. civ., sostitutiva del certificato ipotecario ventennale, e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, è risultato, seppur nell'ambito del processo esecutivo (cui il notaio Mi. ed i suoi eredi sono del tutto estranei) che l'immobile ipotecato non era di proprietà esclusiva del mutuatario, ma gli apparteneva per la quota indivisa di 1/10.

Al riguardo va altresì preliminarmente chiarito che il notaio De Santis ha redatto due relazioni: la prima, in data 18.3.2005, con la quale ha attestato che l'immobile ipotecato figurava in proprietà di Ta. Be. e che: <<dalle ricerche effettuate presso l'Agenzia del Territorio, Servizi Ipotecari, a favore di Ta. Be. figura la trascrizione della successione in morte di Ta. Vi. fu Basilio apertasi il 5.12.1959, il cui certificato è stato trascritto il 7.3.1961 al n. 136561 di formalità e con la quale Ta. Be., Ai., It. e Ga., tutti fu Vi., nonché Fa. An. per l'usufrutto legale, hanno ricevuto in eredità terreno in Colosimi per la quota di 1/5 e casa in Comune di Colosimi Frazione Coraci composta da un vano a piano terra ed un vano al secondo piano e relativa soffitta senza dati catastali>>.

Nella seconda certificazione successivamente redatta dallo stesso notaio De Santis il 22.6.2013, si conferma la comproprietà e si specifica che l'immobile ipotecato 'figura per la piena proprietà della quota di 1/10 di Talarico Benito'.

Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti le due relazioni notarili del dott. De Santis attestano che l'immobile ipotecato (e successivamente pignorato) non era di proprietà esclusiva di Ta. Be., essendo a lui pervenuto, unitamente ai germani It., Ai. e Ga. ed alla madre Fa. An. (quest'ultima per l'usufrutto) per successione ereditaria di Ta. Vi. L'indicazione della quota di 1/10 che nella prima relazione non è specificata mentre lo è nella seconda, trova riscontro, oltre che nei titoli di provenienza (attestante la sicura comproprietà del bene ipotecato), anche nelle indagini esperite dal consulente d'ufficio nominato nel processo di esecuzione immobiliare, il quale ha riscontrato l'identità tra l'immobile concesso in ipoteca e quello oggetto di pignoramento, nonché l'assenza di

titoli di proprietà esclusiva in capo al mutuatario, posto che il terreno sul quale il fabbricato è stato edificato apparteneva in comune a Pa. e Vi. Ta. fu Ba.

È parimenti pacifica la circostanza che, nell'ambito del processo di esecuzione forzata, detta quota era stata stimata nella somma di E 2.578,58, per cui la banca ha ritenuto antieconomico proseguire il processo esecutivo, posto che, tra l'altro, il giudice dell'esecuzione aveva disposto di procedersi alla divisione del bene pignorato, con ulteriori aggravi di spese processuali di incerto recupero.

Tali elementi di valutazione consentono di ritenere che, secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del 2001, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Credito Cooperativo abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio di dimostrare l'esistenza del titolo in forza del quale ha chiesto il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale e di prospettare, con allegazioni supportate da specifici e rilevanti elementi di valutazione, l'inadempimento del notaio Mi. ed il danno ad esso conseguente.

Era invece onere degli appellanti dimostrare che il notaio Mi. aveva esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dall'incarico professionale conferitogli dalla banca.

Tale onere non è stato assolto.

Infatti il notaio Mi., nella relazione relativa all'istruttoria del mutuo del 16.3.1999, ha attestato, assumendosene la piena responsabilità, che i beni ipotecati: <<risultano di piena, esclusiva e legittima proprietà della parte che concesso l'ipoteca medesima>>.

Tuttavia, il fatto che il mutuatario fosse proprietario esclusivo dell'immobile concesso in ipoteca non è stato affatto dimostrato.

Infatti, l'unico titolo di provenienza del bene risultante dagli atti (ossia la successione ereditaria di Vi. Ta.) attesta una sicura situazione di comproprietà, come peraltro riscontrato anche dal notaio De Santis nella certificazione notarile sostitutiva del certificato ipotecario ventennale, dal quale emerge che suddetto immobile: <<figura per la piena proprietà della quota di 1/10 (un decimo) di Ta. Be.>>.

Infatti l'immobile era di proprietà di Ta. Vi., deceduto nel 1959, lasciando a sé superstiti i quattro figli (Be., Al., Al. e Ga.) ed il coniuge Fa. An.. Dalla denuncia di successione menzionata nella medesima certificazione notarile del dott. De Santis risulta che Vi. Ta., dante causa di Be. Ta., era proprietario soltanto pro quota della casa di abitazione sita in Colosimi, frazione Coraci.

Non risultando che il mutuatario sia proprietario di altri beni immobili (tantomeno nella frazione Coraci di Colosimi), né che egli abbia acquisito la proprietà esclusiva del fabbricato ipotecato in base ad altri e successivi titoli (peraltro esclusi dalla relazione notarile del dott. De Santis e dalle ispezioni ipotecarie allegate), deve necessariamente concludersi nel senso che Be. Ta., al momento in cui ha concesso ipoteca, non era proprietario esclusivo del fabbricato, giacché a lui pervenuto, unitamente ai germani It., Ai. e Ga. ed alla madre Fa. An. (quest'ultima per l'usufrutto) per successione ereditaria di Vi. Ta., che, a sua volta, ne era proprietario pro quota.

Né gli appellanti, che ne avevano l'onere, hanno dimostrato che, al contrario, il mutuatario avesse acquisito un titolo di acquisto esclusivo del bene concesso in ipoteca.

Del tutto inconferente è, dunque, la circostanza che i comproprietari non abbiano proposto opposizione o non abbiano mai trascritto alcun atto sul cespite oggetto di causa (e neppure l'accettazione dell'eredità), poiché ciò non è sufficiente ad elidere i loro diritti ereditari sul fabbricato o comunque ad affermare che il mutuatario ne fosse proprietario esclusivo.

Del resto, come già evidenziato dal primo giudice, neppure è sufficiente ad escludere la responsabilità del notaio la circostanza che il mutuatario potrebbe, in ipotesi che qui si formula in via puramente astratta, avere usucapito il fabbricato, posto che il notaio non ha verificato alcuna situazione di usucapione ed ha attestato l'esclusiva proprietà del Ta. non già in conseguenza di una situazione di possesso ultraventennale, ma in base ai pubblici registri immobiliari, le cui risultanze non consentivano tale accertamento.

D'altro lato si osserva che, laddove il titolo di proprietà esclusiva del Ta. fosse stato, in ipotesi, ravvisabile in una fattispecie di usucapione (della quale non vi è alcuna prova

in atti), ugualmente il notaio Mi. avrebbe dovuto evidenziare tale situazione nella propria relazione notarile al fine di rendere edotta la Banca delle possibili complicazioni che sarebbero emerse in sede di esecuzione forzata in assenza di qualsiasi sentenza di accertamento al riguardo e della sua trascrizione nei pubblici registri.

Da ciò consegue che deve anche in questa sede rilevarsi l'inadempimento del notaio rispetto all'incarico conferito inerente la stipula del mutuo con la contestuale concessione dell'ipoteca, posto che, come insegna la Suprema Corte: <<nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività di notaio, il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, estendendosi, per converso, a tutte quelle ulteriori attività, preparatorie e successive, funzionali ad assicurare la serietà e la certezza del rogito e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio divisato dalle parti, con la conseguenza che l'inosservanza di tali obblighi accessori dà luogo a responsabilità ex contractu per inadempimento della prestazione d'opera professionale>> (v. Cass. 1228/2003; Cass. 26020/2011; Cass. 16990/2015; Cass. 11296/2020).

Ne consegue che il primo, il secondo ed il quinto motivo di appello vanno respinti.

Parimenti infondati sono il terzo, il quarto ed il sesto motivo di appello. La valutazione della Banca di non proseguire l'esecuzione forzata non è dipesa da una scelta arbitraria, ma dalla antieconomicità della sua prosecuzione, tenuto conto della difficile e notoria difficoltà di vendita di una quota indivisa rispetto alla possibilità di vendita della proprietà esclusiva, con conseguente aggravio di spese processuali anche con riguardo alla necessità di iniziare il procedimento di divisione del bene pignorato, già disposto dal giudice dell'esecuzione (giusta ordinanza in atti), per cui va escluso che sia configurabile, nella causazione del danno, alcun concorso di colpa a carico del creditore procedente.

Di conseguenza il danno può identificarsi non solo nell'ammontare della garanzia ipotecaria perduta, ma anche nelle spese della procedura immobiliare, alle quali l'art. 2770 cod. civ. assegna un privilegio immobiliare poziore rispetto alla stessa ipoteca.

Infatti, detta procedura immobiliare è stata intrapresa dalla Banca sul presupposto dell'esistenza dell'ipoteca per la piena proprietà del fabbricato, come può rilevarsi sia dalla circostanza che sia l'ipoteca sia il pignoramento sono stati rispettivamente iscritti e trascritti per la proprietà esclusiva dell'intero e non già per la quota indivisa spettante al mutuatario. Il che conduce a ritenere che, laddove la Banca avesse conosciuto la reale consistenza immobiliare di cui era titolare il Ta., non potendo disporre di un'adeguata garanzia immobiliare, non avrebbe concesso il mutuo e non avrebbe, quindi, iniziato una procedura di espropriazione del tutto antieconomica.

Pertanto se da un lato è vero che il notaio non era tenuto ad una consulenza in merito alla convenienza dell'operazione finanziaria, dall'altro ciò non lo esimeva dall'offrire una rappresentazione corretta della situazione dominicale dell'immobile concesso in ipoteca, poiché da ciò dipendevano le ulteriori e conseguenti valutazioni della Banca in merito alla effettiva concessione del mutuo o alle diverse garanzie ipotecarie da richiedere.

Pertanto anche il terzo, il quarto ed il sesto motivo di appello vanno respinti.

Infine va disatteso anche il settimo motivo di appello, non essendo riscontrabile il lamentato vizio di ultrapetizione. Infatti, il primo giudice ha condannato gli appellanti a pagare in favore della Banca (oltre agli importi non specificatamente impugnati) la somma di € 48.043,63 <<corrispondente all'importo del mutuo ipotecario comprensivo dell'interesse convenzionali, giusto conteggio allegato e non specificatamente confutato>>, ossia la somma che nella citazione di primo grado è così descritta: <<€ 48.043,63, giusta conteggio che si deposita, pari al credito che la banca non è riuscita a recuperare nei confronti del sig. Ta. Be. e cioè pari alle rate insolute ed impagate ed agli interessi convenzionali di mora maturati sino all'11.2.2014 relativi al contratto di mutuo del 16 marzo 1999 a rogito notar Mi. ...>>.

Appare evidente che il richiamo operato dal primo giudice al conteggio allegato alla citazione, unitamente alla identità dell'importo per il quale è intervenuta condanna, consente di ritenere che gli interessi convenzionali indicati in sentenza siano gli stessi di quelli richiesti in citazione e, quindi, di negare la stessa configurabilità del vizio di ultrapetizione prospettato dagli appellanti.

Pertanto l'appello va integralmente respinto.

Le spese seguono la soccombenza degli appellanti e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Mi. Gi. e Mi. An., in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Mi. Gi. e da Mi. An., quali eredi del notaio Nicola Mi., nei confronti del Credito Cooperativo Centro Calabria soc. coop., con atto notificato il 23.9.2016, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza depositata in data 6.5.2016, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;

2) condanna gli appellanti, in solido, al rimborso delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in € 7.700,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;

3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Mi. Gi. e di Mi. An., in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

Catanzaro, 16.9.2020.

Depositata in cancelleria il 24/09/2020